



Da un secolo, oltre.

La Rettrice

Anno 2025

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTA la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", e in particolare la previsione di cui all'art. 14 comma 6-septies che ha riformato l'articolo 22 della Legge 240/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con decreto rettorale 30 novembre 2018, n. 1680;

ATTESA la necessità di emanare il Regolamento per disciplinare le modalità di selezione dei contratti di ricerca introdotti dall'art. 22 della Legge 240/2010 e il relativo regime giuridico;

VISTO il parere reso dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta del 11 marzo 2025;

VISTO il parere reso dalla Commissione affari generali e normativi nella seduta del 13 marzo 2025;

VISTE le delibere adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 18 e 28 marzo 2025, con le quali è stato approvato il "*Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*";

DECRETA

1. di emanare il "*Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*", nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La Rettrice

Alessandra Petrucci



Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. L'Università degli Studi di Firenze può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca e il relativo regime giuridico.

Articolo 2 Contratto di ricerca

1. Le condizioni che regolano il rapporto e, in particolare, i diritti e i doveri che ne derivano, il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale sono disciplinate da un contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato.
2. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 3 Durata

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni.
4. Ai fini della durata complessiva del contratto di ricerca, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.



Da un secolo, oltre.

Articolo 4

Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

1. L'importo del contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in coerenza con quanto previsto dall'art. 22 della legge 240/2010 e con le risorse a bilancio e in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
2. Il trattamento economico da attribuire al contratto viene determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche definendo più posizioni economiche, sulla base dei criteri stabiliti dallo stesso Consiglio, fermo restando quanto disposto dall'articolo 17 comma 4 per i vincitori di programmi di alta qualificazione.
3. Nel caso di individuazione di più posizioni economiche da parte del Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento delibera il trattamento economico da attribuire al contratto, in sede di attivazione della posizione di cui all'articolo 8, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di cui al comma precedente.
4. Il contratto di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto riguarda il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
5. L'Università degli Studi di Firenze provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.

Articolo 5

Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Il contratto di ricerca è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni e contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca.
4. Il titolare del contratto di ricerca non può esercitare attività commerciale, industriale e artigianale, attività di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto, né



Da un secolo, oltre.

assumere cariche gestionali presso società costituite a fini di lucro, ai sensi della normativa vigente.

5. È vietato lo svolgimento di attività libero-professionale.

6. Il titolare del contratto di ricerca può svolgere incarichi esterni, secondo quanto disposto dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, anche non retribuiti, purché non in conflitto, anche potenziale, con l'Università degli Studi di Firenze. Gli incarichi esterni, debbono essere svolti al di fuori dell'orario di lavoro, e non possono, in nessun caso, pregiudicare il corretto e regolare adempimento degli obblighi contrattuali. L'autorizzazione è rilasciata dal Rettore previo parere del Direttore del Dipartimento, sentito il responsabile della ricerca.

7. Il titolare di un contratto di ricerca può essere autorizzato, ai sensi del precedente comma 6, a stipulare contratti per attività di insegnamento nel limite di 32 ore annue, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Rettorale 23 agosto 2022 n. 1033 e ss.mm.ii.

Articolo 6

Finanziamento

1. Il finanziamento dei contratti di ricerca di cui al presente Regolamento può derivare in tutto o in parte:

- i) da fondi interni, inclusi quelli non soggetti a rendicontazione;
- ii) da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento dei contratti di ricerca. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca di cui all'art.22 della Legge 240/2010 nella versione previgente al D.L. 36/2022, come risultante dai bilanci approvati. In questo limite non rientrano i contratti di ricerca finanziati su risorse esterne.

3. I finanziamenti esterni possono derivare da:

- a) convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti pubblici o privati prima dell'emanazione del bando di selezione, che abbiano ad oggetto il finanziamento di contratti di ricerca;
- b) progetti di ricerca con enti pubblici o privati nei quali sia prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti di ricerca.

4. Qualora il contratto sia finanziato per intero su finanziamenti esterni, gli stessi debbono garantire l'integrale copertura degli oneri per l'importo e la durata del contratto di ricerca oggetto del presente Regolamento.



Da un secolo, oltre.

5. Nel caso di cui al comma 3 lettera a), qualora si tratti di soggetti privati, questi ultimi versano la somma corrispondente al costo del contratto in un'unica soluzione o secondo le modalità stabilite dalla convenzione. Qualora non sia versata la somma corrispondente al costo del contratto in un'unica soluzione, il finanziatore esterno privato deve stipulare idonea garanzia.

Articolo 7

Requisiti di ammissione

1. Possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto di ricerca dalla commissione giudicatrice, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Possono altresì concorrere alla selezione coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. Per il titolo che sarà conseguito all'estero, la commissione giudicatrice valuta l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione.

3. I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, pena l'esclusione.

4. Non sono ammessi alle selezioni:

a) Il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;

c) coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto bandito;

d) coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore generale, o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità delle domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte, in qualunque momento della procedura, con motivato decreto



Da un secolo, oltre.

del Rettore e comunicate agli interessati. Avverso il provvedimento di esclusione, i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame al Rettore, entro il termine perentorio di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.

Articolo 8

Procedura di attivazione

1. L'attivazione della procedura di selezione per contratti di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione ristretta ai professori ordinari e associati, ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato e deve indicare:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
- c) il Responsabile della ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi;
- g) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- h) la sede di svolgimento delle attività;
- i) l'identificazione delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- j) l'importo dello stipendio annuo lordo onnicomprensivo;
- k) l'assenso dell'Azienda ospedaliera o sanitaria o di altri enti, ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal progetto, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.

2. I Dipartimenti trasmettono al Rettore la delibera di attivazione dei bandi per il conferimento dei contratti di ricerca.

Articolo 9

Bando di selezione

1. Il bando di selezione è emanato dal Rettore e pubblicato sull'Albo ufficiale e sui siti internet dell'Ateneo e del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea.

2. Nel bando sono indicati:

- a) Il numero dei posti;



Da un secolo, oltre.

- b) il programma di ricerca;
- c) il gruppo scientifico-disciplinare;
- d) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- e) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
- f) l'importo dello stipendio annuo al lordo degli oneri a carico del contrattista;
- g) le modalità di selezione;
- h) i requisiti per la partecipazione;
- i) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
- j) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
- k) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
- l) modalità e termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- m) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Articolo 10 **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione per il conferimento di contratti di ricerca disciplinati dal presente regolamento è nominata con decreto del Rettore pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo.

2. La Commissione giudicatrice è composta da tre professori o ricercatori afferenti al gruppo scientifico disciplinare posto a bando, di cui almeno uno afferente, ove possibile, al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

3. Tutti i componenti della commissione possono essere dell'Università degli Studi di Firenze.

4. Dopo la scadenza del bando, i componenti della Commissione sono designati dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella



Da un secolo, oltre.

composizione ristretta ai professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e determinato.

5. Nella composizione della commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. Il Consiglio di Dipartimento indica altresì il nominativo di un membro supplente.

6. Non possono far parte della Commissione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale.

Articolo 11

Lavori della Commissione

1. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, decorre il termine perentorio di quindici giorni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui al primo periodo, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il Rettore si esprime sull'istanza entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

2. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate. Esse producono effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico e del settore scientifico-disciplinare di afferenza intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. I commissari, in qualità di incaricati al trattamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegnano mediante dichiarazione esplicita a rispettare le vigenti norme relative alla protezione dei dati personali.

4. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore, e non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. I professori non appartenenti ai ruoli dell'Università degli Studi di Firenze fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dalla vigente normativa di Ateneo in materia di missioni e rimborsi spese.

5. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Firenze. I commissari sono tenuti a



Da un secolo, oltre.

rilasciare nel verbale apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra di loro e con i candidati.

2. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

Articolo 12 Valutazione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.

2. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:

- a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
- b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
- c) attinenza delle pubblicazioni allegare con il programma di ricerca oggetto della selezione;
- d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

3. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti di cui 60 attribuibili per i criteri di cui al precedente comma 2 lettere a), b) e c) e 40 punti al colloquio. I punti sono attribuiti secondo quanto stabilito nel bando.

Articolo 13 Selezione e chiamata del vincitore

1. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice designa al proprio interno il Presidente e il Segretario, attesta l'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra i propri membri e, preso atto dei punteggi massimi stabiliti dal bando, predetermina i criteri per la valutazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 12.



Da un secolo, oltre.

2. Ciascun commissario verifica la insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi con i candidati e sottoscrive le specifiche dichiarazioni a verbale.
3. La Commissione per ciascun candidato procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
4. I punteggi della valutazione dei criteri di cui all'articolo 12 comma 2 lettere a), b) e c) vengono resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
5. La Commissione una volta conclusa la valutazione e il colloquio con relativa attribuzione di punteggio, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.
6. La Commissione tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 65 punti.
7. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato più giovane d'età, e, a parità di età, al candidato appartenente al genere meno rappresentato_i candidati partecipanti alla selezione.
8. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro due mesi dalla data di nomina. Su richiesta adeguatamente motivata della Commissione, da presentarsi entro e non oltre quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di quindici giorni ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
9. La Commissione consegna gli atti al Rettore che, verificata la loro regolarità, li approva entro trenta giorni con decreto da pubblicare sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti da pubblicare sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo.
10. Le selezioni di cui al presente articolo non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.



Da un secolo, oltre.

11. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 14

Stipula del contratto di lavoro

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

2. Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relative al progetto di ricerca;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Firenze.

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.

4. Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.

5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Articolo 15

Rapporto di lavoro

1. Il contrattista svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.



Da un secolo, oltre.

2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Il contrattista di ricerca può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera o sanitaria o altro ente, ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.

Articolo 16 **Rinnovo e Proroga**

1. La richiesta di rinnovo biennale, con il consenso dell'interessato, deve essere presentata dal responsabile della ricerca al Direttore del Dipartimento entro sei mesi prima della scadenza contrattuale.
2. Il rinnovo del contratto è subordinato ad una positiva valutazione da parte del responsabile della ricerca dell'attività svolta dal titolare del contratto oltre che all'effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.
3. La proposta di rinnovo del contratto è sottoposta al Consiglio del Dipartimento nella composizione ristretta ai professori ordinari e associati, ricercatori a tempo determinato e indeterminato ed è approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. La delibera deve contenere:
 - a) i motivi di carattere scientifico che determinano l'esigenza del rinnovo;
 - b) la valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta sulla base della relazione finale predisposta dal titolare del contratto;
 - c) l'identificazione delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del rinnovo del contratto;
 - d) la presa d'atto dell'avvenuta acquisizione del consenso dell'interessato.
5. Il Rettore invita il titolare del contratto alla sottoscrizione del rinnovo contrattuale.
6. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale il contratto può essere prorogato fino ad un ulteriore anno, in ragione delle specifiche delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
7. Per la richiesta di proroga si applica quanto previsto dai commi 1-5 del presente articolo.

Articolo 17 **Vincitori di programmi di alta qualificazione**



Da un secolo, oltre.

1. L'Università può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 22 della Legge 240/2010 con i vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, che prevedano a seguito di valutazione l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università ospitante.
2. Nei casi di cui al comma 1 la stipula del contratto può essere effettuata senza espletare la selezione, recependo i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento, purché svolta attraverso una procedura competitiva adeguatamente documentata e che assicuri la qualità e la natura scientifica della selezione.
3. Per i soggetti selezionati ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento propone la stipula del contratto di ricerca nella composizione e con la maggioranza di cui al precedente articolo 8.
4. Fermo restando il trattamento economico stabilito dall'articolo 4, i contratti di ricerca finanziati su fondi esterni possono prevedere un trattamento economico superiore, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore.

Articolo 18

Relazioni sull'attività di ricerca

1. Il titolare del contratto redige relazioni annuali sull'attività di ricerca svolta, da sottoporre alla valutazione del responsabile.
2. Alla scadenza del contratto, esaminata la relazione finale del titolare del contratto, il responsabile della ricerca redige una breve relazione sull'attività svolta e la consegna al Direttore del Dipartimento che ne dà comunicazione al Consiglio.

Articolo 19

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca. In quest'ultimo caso la mancata approvazione



Da un secolo, oltre.

deve essere adeguatamente motivata e sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento nella stessa composizione e maggioranza di cui all'articolo 8 comma 1.

Articolo 20 Responsabilità

1. Il titolare del contratto può utilizzare gli spazi, le attrezzature e i servizi dell'Università che sono a disposizione dei docenti in attività, previo accordo con il Direttore del Dipartimento, ed è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti che gli sono affidati.

2. Il Direttore del Dipartimento ha cura che siano forniti al titolare del contratto i documenti, le indicazioni e i materiali necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e il titolare del contratto si impegna a espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e a osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso la struttura.

Articolo 21 Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevetto, realizzata dai ricercatori di cui al presente regolamento nell'espletamento delle loro mansioni, è disciplinata dalla legislazione vigente in materia, dai regolamenti di Ateneo e dalle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

Articolo 22 Fondo di Ateneo a garanzia della genitorialità

1. Nei periodi di congedo obbligatorio per maternità e paternità, il titolare del contratto ha diritto a un assegno pari al trattamento economico in godimento.

2. In caso di contratti su finanziamenti esterni, i relativi oneri gravano su un fondo appositamente costituito all'interno del bilancio di Ateneo, alimentato dalle trattenute effettuate dall'Ateneo sulle attività delle strutture di ricerca.

Articolo 23 Norme finali

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.